

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

cun

E



PREMESSO CHE

Il **CUN, Consiglio Universitario Nazionale** è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario e persegue le seguenti finalità

- opera per promuovere e perseguire la qualità più elevata della ricerca e dell'istruzione superiore;
- opera per garantire e rafforzare le autonomie degli Atenei, per affermare il diritto degli studenti a un sapere critico e a una formazione adeguata alle necessità della persona, della società e delle professioni, assumendo tutte le iniziative idonee al perseguimento dei suoi obiettivi;
- concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attività di indirizzo e di coordinamento del sistema universitario, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei e, a tal fine, esprime pareri e avanza proposte al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo quanto stabilito dalle leggi.

di ogni altro sistema che il Ministro dell'Università e della Ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

La **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** è un organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province autonome ed è la sede ufficiale della interlocuzione istituzionale interregionale. Le sue principali finalità possono ricondursi a:

- il miglioramento del raccordo e del confronto con lo Stato Centrale attraverso l'elaborazione di documenti condivisi da tutto il "sistema dei Governi regionali";

- l'instaurazione di un confronto permanente interregionale per favorire il diffondersi delle "best practices";
- la necessità di rappresentare in modo costante all'esterno e nelle relazioni istituzionali il "sistema dei Governi regionali";
- sottolineare il ruolo dell'istituzione Regione nella costruzione dell'Unione Europea.

Le parti sono interessate ad avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione al fine di promuovere azioni coordinate di intervento su temi di comune interesse e rispetto ai quali si ravvisa una convergenza e complementarità, su diversi livelli, delle rispettive competenze.

TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO

Il Consiglio Universitario Nazionale

e

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

Le parti, nell'ambito delle proprie attività di competenza, si impegnano a fornire l'una all'altra, per tutta la durata della presente intesa, collaborazione per quanto riguarda le seguenti aree di intervento di reciproco interesse:

- a. Relazione tra Sistema Sanitario e Sistema Universitario
- b. Diritto allo studio
- c. Sviluppo del territorio
- d. Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e formazione superiore universitaria e alta formazione

Ciascuna area di intervento sarà definita per tutti gli aspetti organizzativi e finanziari da apposite successive convenzioni che fisseranno altresì gli obiettivi, i tempi di realizzazione e disciplineranno i diritti e gli obblighi delle parti.

Art. 3

Obblighi delle parti

Fermo restando che il presente Protocollo d'Intesa verrà concretamente realizzato per mezzo di singole iniziative operative che verranno successivamente definite tra il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le Parti si impegnano, in

esecuzione del presente Protocollo:

- a svolgere le attività, in esso previste, con la massima cura e diligenza;
- a tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell'altra Parte, i documenti relativi ai progetti, studi e ricerche, oggetto del presente Protocollo e/o delle successive convenzioni operative.

Le Parti, pur confermando il reciproco interesse a privilegiare il rapporto di collaborazione derivante dal presente Protocollo nell'ambito delle tematiche indicate nel precedente articolo 2, restano libere di sottoscrivere accordi di collaborazione aventi ad oggetto le stesse tematiche, con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 4
Oneri economici

Il presente Protocollo non prevede oneri economici. Essi saranno eventualmente quantificati nelle successive convenzioni sottoscritte a fronte delle attività di volta in volta concordate sulla base delle tematiche di cui all'articolo 2.

Art. 5
Durata

Il presente Protocollo avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, prima della scadenza, con atto scritto delle Parti.

Le Parti potranno recedere e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con avviso di ricevimento con un anticipo di almeno tre mesi, e fermo restando l'obbligo di portare a termine le attività già avviate.

Art. 6
Norme finali

Le Parti potranno, di concerto, approvare modifiche alla presente intesa con appositi atti scritti. Le Parti potranno concordare, con accordo scritto, di estendere la presente intesa ad altri ambiti di collaborazione e/o ad altri soggetti qualificati.

Roma, 27 ottobre 2011

IL PRESIDENTE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Lenzi Andrea

.....IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Vasco Errani

.....